

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P1333/4113/149 Sott. 170/B-BIS

Roma, 29 ottobre 2008

**OGGETTO:** Decreto Ministero dell'Interno 12 settembre 2003 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 mc., in contenitori - distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto". Quesito.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso dal Comando Provinciale di Mantova.

**Parere della Direzione Regionale**

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando Provinciale Vigili del fuoco di Mantova condividendo il parere del Comando.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

**Parere del Comando**

Al fine di fornire riscontro alle legittime istanze dell'utenza relativamente all'installazione di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato in contenitori distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto, questo Comando richiede quanto segue.

L'allegato al Decreto, al punto 2, fissa la capacità massima complessiva del deposito in 9 mc, ottenibile con uno o più contenitori.

L'allegato non fornisce per contro una definizione di "deposito".

Tale particolarità lascia spazio ad alcuni dubbi oggetto di richieste di Aziende che effettuano attività di autotrasporto.

In particolare le stesse spesso chiedono di installare, all'interno dell'area aziendale più contenitori distributori rimovibili di capacità singola non superiore a 9 mc, ma che sommati determinano una capacità complessiva superiore a 9 mc.

A parere di questo Comando tale installazione potrebbe essere favorevolmente accolta alle seguenti condizioni:

- a) ogni deposito potrà essere costituito da uno o più contenitori la cui capacità complessiva (del deposito) non dovrà essere superiore a 9 mc;
- b) ogni deposito, come sopra indicato costituirà una singola attività 18 di cui al DM 16/02/1982;
- c) più depositi, identificati ognuno come attività 18 del DM 16/02/1982, potrebbero essere posizionati nell'area aziendale, ad una distanza reciproca non inferiore a 10 m (distanza di sicurezza prevista al punto 4, lettera b dell'allegato al DM 23/09/2003<sup>1</sup>).

Si rimane in attesa delle determinazioni di codesti Uffici.

---

<sup>1</sup> Leggasi 12/09/2003. N.d.R.